



TARCENTO
1885

ALLEGATO ALL'ATTO N.

REGISTRATO a UDINE il ... 13. OTT. 2020

SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

APS "VAL TORRE"
Associazione Promozione Sociale
33017 Tarcento (UD)
via Tricesimo nr. 2



STATUTO

ASSOCIAZIONE

APPROVATO CON ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 ottobre 2020

ART. 1

DENOMINAZIONE – SEDE

- 1.1 Con il presente atto é costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di Promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI VAL TORRE APS"
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Tarcento, via Tricesimo nr. 2;
- 1.3 L'Associazione non è riconosciuta giuridicamente;
- 1.4 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

ART. 2

COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITA'

2.1 L'associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità di pesca sportiva mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/17, comma 1 lettere:

- (e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L'associazione opera prevalentemente nel territorio del comune di Tarcento con i suoi associati che, volontariamente e saltuariamente, svolgono interventi di pulizia del fiume Torre insistente nel territorio tarcentino. Collabora, con la maggior parte dei suoi associati, con la Pro Loco di Tarcento A.P.S. per tutte le attività della stessa. L'associazione, inoltre, collabora con l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per attività di interesse ittico ogni qualvolta l'Ente ne faccia richiesta;
- (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. L'attività prevalente dell'associazione è la pratica della pesca sportiva realizzata quattro volte all'anno nei laghetti della Regione del Friuli Venezia Giulia.

2.2 L'associazione aderisce al regolamento dell'Ente Tutela Pesca FVG. Per quanto da esso non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.

ART. 3

OGGETTO SOCIALE

- 3.1 L'associazione ha lo scopo di promuovere e regolare lo sport della pesca nell'ambito delle acque del Friuli Venezia Giulia;
- 3.2 L'associazione si propone lo scopo di tutelare il patrimonio ittico del torrente "Torre" in particolare, e dei corsi d'acqua con termini in generale.
- 3.3 L'associazione può, inoltre, esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Tali attività saranno individuate con gli organi di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART.4

SOCI

L'adesione all'associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche. Possono associarsi anche altri enti del terzo settore senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

4.1 I Soci dell'associazione si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari (*eventuali*).

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal

Consiglio. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'associazione.

4.3 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione.

4.4 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere l'organo di amministrazione dell'associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'associazione;
- e) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- f) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'associazione;
- b) versare la quota associativa all'associazione;

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dall'organo di amministrazione dell'associazione a seguito di specifica richiesta scritta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta, entro 60 giorni.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dall'assemblea per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'associazione. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

6.4 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.

Ogni Socio, iscritto da almeno 3 mesi, esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 117/2017;
- delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati.
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci; I soci ordinari debbono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio. Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell'associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'associazione, previa deliberazione dall'organo di amministrazione che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.

L'Assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte dell'organo di amministrazione o dei Soci.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento dell'associazione.

8.8 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Assemblea, elegge tra i Soci nr. 9 componenti dell'organo di amministrazione.

Alla convocazione del neo eletto Organo di Amministrazione provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

9.2 I componenti dall'organo di amministrazione restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

9.3 L'organo di amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ed almeno quattro volte all'anno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

9.4 gli amministratori che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo di amministrazione il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: gli amministratori mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del dell'organo di amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci dell'organo di amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Organo di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo organo di amministrazione.

9.6 L'organo di amministrazione decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo organo di amministrazione.

9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri dell'organo di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 L'organo di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre all'Organo di Amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

L'Organo di Amministrazione può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

9.9 Alla riunione dell'organo di amministrazione possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell'associazione.

9.10 Delle riunioni dell'organo di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dall'Organo di Amministrazione stesso, consultabile da tutti i Soci con richiesta scritta o verbale al presidente.

9.11 L'Organo di Amministrazione può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni.
9.12 L'organo di amministrazione delibera annualmente l'importo della quota sociale.
9.13 "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

ART. 10

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

10.1 Il Presidente dell'associazione è eletto dall'organo di amministrazione nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza degli amministratori e a maggioranza dei voti espressi.

10.2 Il Vice Presidente è nominato dall'organo di amministrazione al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza dall'organo di amministrazione. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dall'organo di amministrazione che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'organo di amministrazione, convoca l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'associazione.

ART. 11

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

11.1 Le risorse economiche con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi dei Soci;
- 2) eredità, donazioni e legati;

11.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura dell'organo di amministrazione comprensivo di eventuali altri proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo uso delle finalità civica, solidaristiche e di utilità sociale.

11.3 E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed a altri componenti e organi sociali; anche nel caso di recesso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

il libro dei soci;

il libro dei volontari;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'organo di

amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 13

PRESTAZIONI DEI SOCI

13.1 l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, "I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

13.2 Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

13.3 L'organo di amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

Colui Mole

ART. 14

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

14.1 L'organo di amministrazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio proposto dall'organo di amministrazione viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

14.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

14.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione previa richiesta anche verbale al presidente.

ART. 15 SCIoglimento

In caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'assemblea provveda alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per

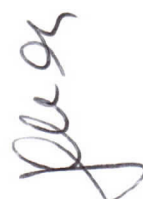
ART. 16**INCOMPATIBILITA'**

Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'associazione sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.

ART. 17**NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del C.C. nonché le norme e regolamenti dell'Ente Tutela Pesca F.V.G.-

Letto, approvato e sottoscritto.



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 11 ottobre 2020 alle ore 09.30 presso la sede sociale in Tarcento Via Tricesimo nr. 2 , si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione " A.P.S. VAL TORRE A.P.S." convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto,
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'assemblea constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg. TOGNARINI Carletto; URLI Alessandro; DI SINT Paolo; COMORETTO Luigino; CUSSIGH Christian; DOSE Giordano; REVELANT Davide e FORGIARINI Monica e di n. 20 Soci in persona o per delega, rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno di seguito riportato, illustra ai convenuti quanto segue:

premesso che

- che si rende necessario modificare lo statuto, entro il 31 ottobre 2020, secondo le nuove direttive emanata dal CSV FVG conforme alle normative del D.Lgs. 117/17 in tema di Associazioni di promozione sociale;
- che il Consiglio Direttivo nella seduta del 24/09/2020 ha già deliberato in merito alla modifica dello statuto.

Tutto ciò premesso dà lettura del nuovo statuto e dichiara aperta la discussione.

Intervengono alcuni soci chiedendo spiegazioni su alcuni articoli del nuovo statuto ed il Presidente con l'intervento del segretario risponde esaurientemente alle domande.

Dopo brevi repliche di alcuni componenti il Consiglio Direttivo, il nuovo statuto, così come letto viene portato all'approvazione dell'Assemblea.

Per alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di UDINE ..

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale essendo le ore 11.30 circa

Il Segretario
GAGLIARI Manuela



Il Presidente
SAMARIA Vincenzo



MODIFICA ALLO STATO ALLE NORME DEL TERZO SETTORE

NR.	COGNOME E MOME	FIRMA
1	TOGNARINI CARLETO	Tognarini Carletto
2	BISINI PAOLO	Bisini Paolo
3	URLI ALESSANDRO	URLI Alessandro
4	GLADIOCA ANTONUTTI	GLADIOCA ANTONUTTI
5	VOCP E GIANNI	VOCP E GIANNI
6	TRIETTO ADRIANO	TRIETTO ADRIANO
7	Nedeleu Romeo	Nedeleu Romeo
8	Dolores Corrado	Dolores Corrado
9	CUSSIGH GIOVANNI	CUSSIGH GIOVANNI
10	DOSI GIORDANO	DOSI GIORDANO
11	FORGIARINI MONICA	FORGIARINI MONICA
12	DOSI ALBERTO	DOSI ALBERTO
13	CUSSIGH CHRISTIAN	CUSSIGH CHRISTIAN
14	DAVIDE REVELANT	DAVIDE REVELANT
15	TOGNARINI PAOLO	TOGNARINI PAOLO
16	CAGLIARI MANUELA	CAGLIARI MANUELA
17	LAMURETTO LUIGINO	LAMURETTO LUIGINO
18	FOSCHIA LUCIANO	FOSCHIA LUCIANO
19	Cagliari Claudia	Cagliari Claudia
20	SPIN VINCENZO	SPIN VINCENZO